



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI
(TASI)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 4 settembre 2014

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Istituzione del Tributo sui Servizi Indivisibili e definizione dei servizi indivisibili

Art. 3 - Soggetto attivo

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Art. 5 - Soggetti passivi

Art. 6 - Decorrenza del tributo

Art. 7 - Base imponibile

Art. 8 - Aliquote e detrazioni

Art. 9 - Esenzioni e riduzioni

Art. 10 – Versamenti

Art. 11 - Dichiarazioni

Art. 12 – Attività di Accertamento

Art. 13 - Sanzioni ed interessi

Art. 14 - Riscossione coattiva

Art. 15 – Rimborsi

Art. 16 - Contenzioso

Art. 17 - Entrata in vigore

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione nel Comune Borgo San Lorenzo dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata I.U.C., istituita dal comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa al tributo per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Tutte le modificazioni od integrazioni normative che venissero apportate in materia e con riflessi sull'applicazione del tributo, si intendono automaticamente trasferite nel presente regolamento comunale purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento.
4. Fanno eccezione le norme che rinviano ad espresse modificazioni o che presentino il carattere di norma programmatica. In tali ultime fattispecie incombe l'obbligo di apportare gli opportuni adattamenti entro il termine massimo di 6 mesi dall'entrata in vigore delle nuove previsioni.

Articolo 2

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI E DEFINIZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il tributo è istituito a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, cioè servizi generali non individualizzabili che sono rivolti a tutta la collettività indistintamente, di cui non è possibile misurare l'utilità per il singolo individuo, tra questi: la pubblica sicurezza e vigilanza, la tutela del patrimonio artistico e culturale, i servizi cimiteriali, i servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, l'illuminazione pubblica; i servizi socio-assistenziali, il servizio di protezione civile, il servizio di tutela degli edifici ed aree comunali, ecc.
2. Il Consiglio Comunale, con la delibera di cui all'articolo 8, provvede anche all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Articolo 3
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Borgo San Lorenzo relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa od esente dal tributo.

Articolo 4
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Sono considerate "assimilate" all'abitazione principale le stesse fattispecie elencate allo specifico articolo 8 del "Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU)".

Articolo 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore od il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili di cui all'articolo 4.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti ad effettuare in solido l'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo con riferimento alle singole categorie "pluralità di possessori" e "pluralità di detentori". Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore dovrà effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla propria destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.
3. Nel caso delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, stante l'assimilazione operata dal comma 3 dell'articolo 8 del regolamento dell'IMU e quella operata dal comma 2 dell'articolo 4 del presente regolamento, la TASI è dovuta dalla cooperativa edilizia.

4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
6. Nel caso di sub-affitto il soggetto obbligato rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
7. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

Articolo 6

DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione degli immobili, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni.
3. In caso di detenzione si presume che l'obbligazione decorra dalla data di stipula del contratto di locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica ovvero dalla data di qualsiasi evento od atto cronologicamente antecedente, che ne faccia presumere la disponibilità da parte del soggetto passivo; nel caso di detenzione ad uso non abitativo la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi od autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 7

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano anche per il presente tributo le norme previste dall'articolo 6 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. per i fabbricati di interesse storico od artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; l'agevolazione decorre allora dal momento della presentazione. In entrambi i casi l'agevolazione ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di perizia tecnica o della dichiarazione sostitutiva;
 - c. ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
 - fabbricati oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica od alla salute delle persone;
 - l'inagibilità / inabitabilità deve essere sopravvenuta per vetustà ed abbandono, per calamità naturale e tale fatiscenza non può essere superata con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma con interventi di ristrutturazione edilizia.

Articolo 8

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote e le detrazioni entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.

2. Le aliquote e le detrazioni devono essere deliberate sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa, avendo riguardo ai criteri di equità fiscale ed alle necessità di bilancio, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del precedente articolo 2 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
3. Con la medesima delibera il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Articolo 9

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dalle lettere B, C, D, E, F, ed I del comma 1 dell'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992; ai fini dell'esenzione prevista dalla citata lettera I resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012 e successive modificazioni, ed al Decreto Ministeriale n. 200 del 19 novembre 2012.
2. L'Amministrazione Comunale, per particolari ragioni di carattere economico e sociale, può determinare forme di riduzione che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'I.S.E.E..

Articolo 10

VERSAMENTI

1. Il tributo comunale sui servizi indivisibili è versato in autoliquidazione direttamente al Comune, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997

(modello F24) nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al sopracitato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato da parte del contribuente in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza alla data del 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote pubblicata secondo le disposizioni normative in vigore. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. L'imposta deve essere versata arrotondando l'importo dovuto per ogni singolo codice tributo, ai sensi del comma 166 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Qualora il tributo annuale dovuto sia pari od inferiore ad € 4,00 il relativo versamento non deve essere effettuato.

Articolo 11

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Per quanto riguarda il possessore, le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e dell'Imposta Municipale Propria (IMU) valgono

anche con riferimento alla TASI, in quanto compatibili; mentre per quanto riguarda il detentore le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della T.R.S.U., della T.I.A., della TARES oppure della TARI valgono anche con riferimento alla TASI, in quanto compatibili.

Articolo 12

ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

1. Le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo sono effettuate secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 nonché nella Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune, ai sensi del comma 692 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, designa, con deliberazione della Giunta Comunale, un funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento ed i provvedimenti e dispone i rimborsi. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete od infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati od avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate od irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

6. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'Unità Operativa dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione di ogni singolo tributo, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento quando l'importo complessivo - comprendendo in questo il tributo, la sanzione e gli interessi - non superi 10,00 euro.
7. Per i versamenti non derivanti da attività di accertamento, l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito al comma 4 dell'articolo 10.

Articolo 13

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 258 euro.
4. In caso di mancata, incompleta od infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 12, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 a 500 euro.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. In caso di omesso o ritardato versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.
8. Per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie si applica la disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 14

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 15

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dal comma 9 dell'articolo 13 del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari od inferiori alla soglia di 10,00 euro.

Articolo 16

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni.

Articolo 17

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. È considerata “assimilata” all’abitazione principale, fino a ripristinarsi delle condizioni di sicurezza ed abitabilità, la fattispecie indicata al comma 1 dell’articolo 19 (*Disposizioni transitorie e finali*) del “Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2014 è effettuato in base alle disposizioni normative in vigore per tale anno.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia, oltre che alla legislazione nazionale, al Regolamento delle Entrate Tributarie del Comune di Borgo San Lorenzo.
5. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.